



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

Cod. Fisc.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
C.a.p. 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Brindisi, 07 MAR. 2013

N. 15996 di prot.
(da citare nel riscontro)

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica in Zona Industriale nel Comune di Erchie –
Proponente: GESTECO Spa – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale –
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.

GESTECO Spa
Via Pramollo, 6
33040 Povoletto (UD)

Comune di Erchie
segreteria.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia
Dipartimento Provinciale Brindisi
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Con riferimento all'istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica ubicato in Zona Industriale nel Comune di Erchie, proposto dalla società GESTECO Spa, avente prot. 65854 del 10/09/2012, regolarizzata con nota prot. 78057 del 24/10/2012 e integrata in data 05/02/2013 prot. 8252, si fa presente quanto segue.

Nell'ambito della verifica di rispondenza del progetto alla pianificazione regionale in materia di rifiuti, e in particolare al piano di gestione dei rifiuti speciali aggiornato con Del.G.R. 2668/2009 che prevede al punto 15 "*Criteria di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi*" che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, nonché in applicazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è stato richiesto al comune di Erchie il certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata e l'espressione di un parere in merito al progetto.

Vista la nota prot. 1836 del 19/02/2013 del comune di Erchie, acquisita al prot. 13556 del 26/02/2013 dell'ente, in cui si evidenzia che già *nel previgente strumento urbanistico la suddetta area rientrava nell'area per insediamenti industriali. Con decreto del Presidente della Regione n. 2855 del 28/11/78 veniva approvato il Piano Quadro e Piano di Lottizzazione convenzionata, in forza della delibera di C.C. n. 64/77 "Esproprio ed ampliamento della zona industriale" [...] Successivamente non perfezionatosi l'esproprio l'area ritornava nella piena disponibilità del proprietario. Il Piano Particolareggiato approvato con delibera di C.C. n. 506/90 non è mai stato attuato, quindi decaduto ai*

fini della pubblica utilità [...] Lo stesso impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria assunto dal responsabile della società proprietaria dell'area [...] non è stato mai adempiuto, perciò l'area interessata [...] risulta priva delle urbanizzazioni primarie. Si aggiunga che con la redazione del novo strumento urbanistico generale (PUG) è stato variato il perimetro dell'area destinata a insediamenti industriali, che impone la redazione di un nuovo piano di lottizzazione di iniziativa privata.

Nell'area industriale [...] sono stati costruiti alcuni capannoni in cui sono insediate cinque società industriali, operanti nel campo della metalmeccanica [...].

*Da quanto sopra esposto, per criticità riportate nell'inquadramento nello strumento urbanistico vigente, oltre che per la troppa vicinanza alle fabbriche già insediate, dalle quali è separata solo da strada di piano, esprime **parere non favorevole**.*

In relazione al parere reso dal Comune, dal quale si rileva che l'impianto proposto non risulta compatibile con la pianificazione urbanistica vigente, la presente viene inviata a codesta Società, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., prima dell'adozione del provvedimento di non ammissibilità dell'istanza, quale **comunicazione tempestiva dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di valutazione di impatto ambientale di cui in oggetto**.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, codesta Società ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

IL DIRIGENTE
Dr Pasquale EPIFANI

